



**COMUNE DI TORINO DI SANGRO**  
PROVINCIA DI CHIETI

---

**REGOLAMENTO**  
**PER L'USO DEI PARCHEGGI**  
**PUBBLICI NON CUSTODITI**

Approvato con deliberazioni di:

C.C. n. 12 dell'11.03.2005

C.C. n. 25 del 15.06.2005

C.C. n. 16 del 30.03.2009

C.C. n. 6 del 06.05.2014

## INDICE

ART. 1. Oggetto

ART. 2. Orario

ART. 3. Divieti

ART. 4. Obblighi degli utenti

ART. 5. Danni

ART. 6. Esenzioni

ART. 7. Facilitazioni

ART. 8. Sanzioni

ART. 9. Obblighi dell'Ente

ART. 10. Vigilanza

ART. 11. Controversie

ART. 12. Accettazione

ART. 13. Tariffe

### **ART. 1. Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso e la gestione dell'attività dei parcheggi non custoditi che sarà svolta secondo le norme del presente regolamento, al quale anche gli utenti dovranno attenersi.

### **ART. 2. Durata**

L'utilizzo del parcheggio è ad orario oppure a fasce orarie.

Per "orario" si intende quello che può essere usufruito esclusivamente nell'ambito del periodo d'apertura di ciascun giorno.

Per "fascia oraria" s'intende una frazione della giornata in cui è esercitato il servizio.

Gli orari ovvero le fasce orarie di utilizzo del parcheggio dovranno essere esposti al pubblico mediante idonei dispositivi di segnalazione.

Il servizio potrà essere sospeso in caso di assoluta necessità per lavori o per casi di forza maggiore o per manifestazioni varie autorizzate o promosse dall'Ente.

### **ART. 3. Divieti**

Agli utenti è vietato:

- a) sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
- b) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
- c) fumare nei locali del parcheggio ove questi fossero chiusi;
- d) portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
- e) effettuare qualsiasi travaso di carburante nell'interno del parcheggio;
- f) usare i fari abbaglianti all'interno del parcheggio;
- g) sostare con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento;
- h) effettuare o far effettuare da altri la pulizia dell'automezzo all'interno del parcheggio;
- i) scaricare sul pavimento acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare.
- l) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto.

### **ART. 4. Obblighi degli utenti**

Inoltre gli utenti sono tenuti a:

- a) seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere velocità non superiore al passo d'uomo;
- b) parcheggiare il mezzo nei posti liberi.

L'Ente, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio, è autorizzato ad asportare l'autovettura ed a collocarla altrove all'aperto, senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto.

Il posteggio della vettura sarà effettuato direttamente dall'utente. Allo scopo di evitare danni alle vetture vicine, le manovre di accesso ai posti dovranno essere eseguite con cautela.

In caso di incidente, gli utenti dovranno darne comunicazione immediata all'Ente nel caso siano coinvolti beni di proprietà dell'Ente e non potranno rimuovere le autovetture coinvolte prima della constatazione dell'evento dannoso da parte delle autorità competenti e delle altre parti coinvolte.

#### **ART. 5. Danni**

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ente gestore del parcheggio.

L'Ente non risponde dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto.

#### **ART. 6. Esenzioni**

Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:

- a) i "Residenti", cioè le persone fisiche anagraficamente residenti alla via o Piazza in cui è sito il parcheggio per l'auto di proprietà munita di contrassegno rilasciato dal Comune;
- b) I veicoli dei portatori di Handicap provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi);
- c) Il soggetto portatore di Handicap ai sensi della L.104/92 residente nella via o piazza in cui è sito il parcheggio per la persona che deve portargli assistenza munito di contrassegno rilasciato dal Comune;
- d) Forze dell'ordine in servizio;
- e) Vigili del Fuoco in servizio;
- f) Mezzi di soccorso in servizio;
- g) Pubbliche Amministrazioni in servizio;

- h) Medici convenzionati in medicina generale, pediatria e continuità assistenziale del Comune di Torino di Sangro con contrassegno in servizio;
- i) Enti erogatori di servizi (ENEL, TELECOM, GAS, IDRICO) in servizio. I veicoli dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa;
- j) Forze Armate;
- k) Veicoli di Consolati in possesso di contrassegno;
- l) I mezzi di lavoro delle attività commerciali ed artigianali ubicate nelle vie o piazze adibite a parcheggio, per il periodo scarico e carico merce muniti di contrassegno del Comune;
- m) I mezzi destinati al trasporto di disabili nell'ambito di colonie stagionali dedicate ai disabili ed organizzate da centri riabilitativi o di assistenza e similari per la durata di almeno una settimana e per un numero minimo di 7 partecipanti.

Il contrassegno di cui alle lettere a) e m) del comma 1 si ottiene presentando apposita domanda presso gli Uffici Comunali, che esperiti gli accertamenti del caso, provvederanno al rilascio o al diniego, entro cinque giorni dalla richiesta.

Il contrassegno dovrà essere applicato dal richiedente sul cruscotto della propria autovettura.

Il contrassegno di cui alla lettera a) del comma 1 non è cedibile ed ha la durata di un anno solare.

Limitatamente ai parcheggi ed alle aree di sosta a pagamento non custodite istituite sul lungomare, gli esercenti attività balneari prospicienti lo stesso lungomare (stabilimenti balneari ed ombreggi) sono esentati dal pagamento della sosta limitatamente ad una autovettura per ogni esercente: per usufruire dell'esenzione prevista nel presente comma, l'esercente l'attività balneare deve presentare apposita istanza, contenente l'indicazione dell'autovettura per la quale intende usufruire dell'esenzione, al Comune che, esperiti gli accertamenti del caso, rilascia apposito contrassegno non cedibile da applicare sul cruscotto della stessa autovettura.

La mancata esposizione dei contrassegni previsti nel presente articolo sarà sanzionata nei modi previsti dall'art.8 del presente regolamento.

#### **ART. 7. Facilitazioni.**

Esclusivamente per i residenti è ammessa la possibilità di costituire un abbonamento effettuando il pagamento in un'unica soluzione con una riduzione del prezzo finale.

Per usufruire del beneficio previsto nel presente articolo, il residente deve presentare apposita istanza al soggetto gestore del parcheggio e dichiarare le targhe dell'autovettura ovvero delle autovetture di sua proprietà con le quali intende accedere al parcheggio. L'abbonamento è subordinato al rilascio di un apposito tesserino da apporre in modo visibile sul veicolo interessato dalla sosta, non dà privilegi e non garantisce a priori il posto auto e deve riportare il numero di targa del veicolo ammesso al beneficio previsto dal presente articolo.

E' possibile il rilascio di un abbonamento, in unico esemplare, per ogni residente e per un numero massimo di due autovetture per ogni abbonamento: nel caso in cui sull'abbonamento siano indicate due autovetture, la sosta potrà essere usufruita con una sola delle autovetture indicate.

E' consentito, altresì, il rilascio di abbonamenti quindicinali e mensili a turisti.

Per usufruire del beneficio previsto nel presente articolo, il turista deve presentare apposita istanza al soggetto gestore del parcheggio e dichiarare la targa dell'autovettura con la quale intende accedere al parcheggio. L'abbonamento è subordinato al rilascio di un apposito tesserino da apporre in modo visibile sul veicolo interessato dalla sosta, non dà privilegi e non garantisce a priori il posto auto e deve riportare il numero di targa del veicolo ammesso al beneficio previsto dal presente articolo.

Per i parcheggi e le aree di sosta a pagamento non custodite istituite sul lungomare è ammessa la possibilità di costituire un abbonamento stagionale, oltre che a favore di cittadini residenti secondo le modalità previste nel presente articolo, anche a favore di proprietari di abitazioni nel territorio del Comune di Torino di Sangro e non aventi la residenza nel Comune.

Per usufruire del beneficio previsto nel presente articolo, il proprietario, il nudo proprietario e l'affittuario con contratto di affitto regolarmente registrato di durata almeno annuale in corso di validità, di abitazione nel territorio del Comune di Torino di Sangro e non aventi la residenza nel Comune deve presentare apposita istanza al soggetto gestore del parcheggio e dichiarare la targa dell'autovettura con la quale intende accedere al parcheggio. L'abbonamento è subordinato al rilascio di apposito tesserino da apporre in modo visibile sul veicolo interessato dalla sosta, non dà privilegi e non garantisce a priori il posto auto e deve riportare il numero di targa del veicolo ammesso al beneficio previsto dal presente articolo.

## **ART. 8 Sanzioni**

Negli spazi di sosta, nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l'orario prepagato o in assenza di pagamento, oppure qualora sia stato effettuato un pagamento inferiore alla tariffa stabilita, il personale addetto dell'Ente, cui sono state conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art. 17 della l. 127/97, provvederà a rilevare infrazione al Codice della Strada.

L'Ente, in ogni caso, potrà effettuare il recupero del credito dovuto per il mancato o insufficiente pagamento della tariffa stabilita o applicare penali, nelle modalità previste dalla Legge.

Qualsiasi sia il tipo di utilizzo del servizio, l'Ente gestore del parcheggio, decorsi giorni uno senza che l'autovettura sia stata ritirata e sia stato corrisposto integralmente il corrispettivo, sarà autorizzata ad asportarla e collocarla altrove, anche all'aperto ed in luogo non custodito, senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto.

L'utilizzo dei parcometri è disciplinato e sanzionato ai sensi degli artt. 7 e 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.-

#### **ART. 9 Obblighi dell'Ente**

L'Ente gestore del parcheggio è tenuto, nell'attività qui disciplinata a mantenere a proprie cura e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica sia interna che esterna del parcheggio, nonché gli impianti tutti compresi dispositivi di sicurezza, di segnaletica e di controllo, a curare che i parcheggi siano conservati puliti e decorosi.

#### **ART. 10 Vigilanza**

L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.

Le autovetture, per accedere al posteggio, dovranno essere munite di schede gratta e sosta.

In caso di riscontrate inadempienze verranno conseguentemente applicate da parte del Comune le sanzioni previste dal presente Regolamento.

#### **ART. 11. Controversie**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento, compresa l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 7, tra il Comune di Torino di Sangro e gli utenti del parcheggio, sarà

risolta da un Collegio Arbitrale che deciderà in maniera rituale, secondo le previsioni del C.P.C.

Il Collegio Arbitrale sarà costituito da un membro designato da ciascuna parte ed un terzo, che fungerà da Presidente, indicato dai primi due arbitri.

In caso di disaccordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Vasto (CH) su richiesta della parte più diligente.

#### **ART. 12. Accettazione**

Col semplice fatto della consegna del veicolo in parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, a cura del gestore, sarà affissa all'entrata del parcheggio.

In ogni caso, per tutti i veicoli presenti durante le ore del servizio di parcheggio non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

#### **ART. 13. Tariffe**

Le tariffe orarie di pagamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.